Statuto dell'associazione di promozione sportiva e sociale
" LA META COMUNE"

Art. 1 – Denominazione – sede - durata

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e della normativa vigente, l'associazione di promozione sociale denominata "LA META COMUNE".
2. Essa ha sede legale in Via Unità d'Italia n. 18, nel comune di San Donà di Piave (VE).
3. L'Associazione ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
4. È in facoltà dell'associazione aprire sedi operative o sezioni locali sul territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Scopi

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare nei settori della promozione sportiva dilettantistica, educativa, culturale, sociale, assistenziale, ambientale e ricreativa.

a. L'associazione è apartitica e aconfessionale e si propone di: Promuovere l'attività sportiva dilettantistica in tutte le sue forme, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi, conferenze, incontri, eventi, attività promozionali, manifestazioni, e attività formative. Favorire l'educazione civica, la cultura, l'integrazione sociale, il benessere individuale e collettivo anche attraverso attività culturali, artistiche, musicali, ambientali e ricreative; Organizzare attività formative e didattiche rivolte a bambini, giovani, adulti e anziani per lo sviluppo di competenze e la crescita personale e sociale; Realizzare progetti di solidarietà sociale, volontariato, tutela dei diritti, protezione civile, cooperazione e supporto alle persone in difficoltà o svantaggiate; Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico; Collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, associazioni, enti del Terzo Settore e realtà territoriali, mantenendo la propria autonomia organizzativa; Svolgere attività editoriali, informative e divulgative anche attraverso canali digitali, radio, TV, social media e altre tecnologie; Esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti definiti dalla normativa vigente e secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Finalità operative

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'associazione può:

1. Svolgete qualsiasi tipo di attività per la promozione della cultura e dello sport Sandonatese.
2. Acquisire e gestire in proprietà o in concessione da enti pubblici o privati strutture, aree e impianti destinati all'attività istituzionale, sportiva, educativa, culturale e ricreativa;
3. Stipulare convenzioni, collaborazioni e accordi con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, finalizzati alla realizzazione delle attività statutarie;

4. Costituire o partecipare ad altre associazioni, fondazioni, società sportive dilettantistiche, reti associative, consorzi, cooperative o soggetti giuridici funzionali al perseguimento delle finalità associative;
5. Svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

Art. 4 – Associati

1. Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve motivare l'eventuale rigetto della domanda. In caso di rigetto, è ammesso ricorso all'Assemblea, che si pronuncia in via definitiva.
2. Gli associati si distinguono in:

a. Ordinari: versano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
b. Benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel sostenere l'Associazione, su nomina dell'Assemblea.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'Associazione.

È istituito il registro degli associati, aggiornato dal Segretario, che include le generalità dei soci e le variazioni intervenute.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:

a. partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
b. essere informati su tutte le attività e consultare i verbali degli organi associativi;
c. votare in Assemblea ed essere eletti alle cariche sociali;
d. proporre iniziative, presentare mozioni e proporre modifiche statutarie;
e. ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività, nei limiti stabiliti dagli organi competenti.
f. Gli associati hanno il dovere di:
g. rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;
h. versare la quota associativa nei termini previsti;
i. collaborare al raggiungimento degli scopi associativi;
j. rispettare i principi dello sport del fair play, nonché il Codice Etico e il Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Art. 6 – Recesso ed esclusione degli associati

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato può essere escluso per gravi motivi, quali:

a. inosservanza delle norme statutarie o regolamentari;
b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c. morosità protratta per oltre tre mesi.

Agenzia delle Entrate Ufficio Venezia

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, e deve essere ratificata dall'Assemblea. È ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di controllo (obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore nei casi previsti);
5. L'Organo di revisione legale dei conti (obbligatorio nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore).

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.
2. È convocata almeno una volta all'anno (entro il 31 marzo) dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto degli associati o del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione avviene con avviso scritto esposto presso la sede e inviato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata, tramite e-mail, PEC o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
5. In prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può rappresentare per delega scritta un solo altro associato.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma annuale delle attività;
3. deliberare su modifiche statutarie e sull'eventuale regolamento interno;
4. deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
5. approvare ogni altra decisione sottoposta dal Consiglio Direttivo o su proposta motivata di almeno un decimo degli associati.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra i propri membri e composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 7.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

2. Resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di un membro, il Consiglio può cooptare un sostituto, la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile.
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

1. nomina al suo interno il Presidente e, se previsto, i Vicepresidenti;
2. nomina il Segretario;
3. predispone i bilanci, il programma annuale e le linee guida da sottoporre all'Assemblea;
4. delibera le quote sociali
5. delibera su tutte le questioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
6. delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati.

Art. 11 – Verbalizzazione

1. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario o di un componente designato. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

2. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione e sono accessibili a tutti gli associati, che possono ottenerne copia previa richiesta motivata al Presidente.

Art. 12 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica quanto il Consiglio e può essere rieletto.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere.
3. In caso di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. salvo ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio.

Art.13 Segretario

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati.
- provvede al disbrigo della corrispondenza.
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale.
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione.

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del comitato.
- è a capo del personale.

Art.14 – Organo di controllo e Organo di revisione

L'organo di controllo e l'organo di revisione, qualora nominati, sono formati da 3 membri, aletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un presidente

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri dell'organo di controllo o dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, a cui si applica l'art. 2300 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 15 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1) quote e contributi degli associati.

2) eredità, donazione e lasciti.

3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

7) erogazioni liberali degli associati e di terzi.

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ammesse ai sensi della L. 383/2000.

l'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o suo delegato.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 - Quota sociale

La quota associativa è fissata dal comitato direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 17 – Bilanci

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti e tutte le spese sostenute nell'anno trascorso.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ed essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

I bilanci preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.18 - Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto.

Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria, con la presenza di 2/3 dei soci e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art.19- Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

in caso di scioglimento cessazione o estinzione, dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale; salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.